

Codice A1305A

D.D. 6 luglio 2017, n. 167

Occupazione temporanea ed imposizione di servitu' ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei comuni di CERVERE, FOSSANO e CUNEO, necessari per la costruzione e l'esercizio del metanodotto "CHERASCO - CUNEO DN 500 mm (20"), 75 bar". Pagamento delle indennita' definitive di asservimento ed occupazione.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 28.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs. n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la determinazione dirigenziale n. 242 in data 07.09.2007 con la quale il Settore regionale Programmazione e risparmio in materia energetica, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza dei Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 15.11.2006;
2. dichiarazione della pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente all'area di una fascia di terreno larga m. 19,50 per parte dall'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas e conseguente adozione della variante allo strumento urbanistico;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista la propria determinazione n. 519 in data 24.04.2008 con la quale era stata disposta l'occupazione ed imposizione servitù ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, con l'indicazione delle relative indennità offerte a titolo provvisorio.

Rilevato che nel "piano espropriativo" allegato alla sopraccitata determinazione n. 519/2008 erano previste, tra l'altro, l'occupazione e l'asservimento coattivo dell'immobile di individuato al N.C.T. come parte del mappale n. 99 del Fg. 12 del Comune di CERVERE (CN).

Rilevato che al 24.04.2008, data del provvedimento di occupazione ed asservimento n. 519/2008 sopraccitato, l'immobile in questione era di proprietà della Ditta "EUROM di AVALLE

Francesco e CRAVERO Giovanni Battista S.n.c.”, C.F. e P. IVA 00601640048, con Sede Legale a Cervere (CN), Via Bra 17/A.

Vista la propria determinazione n. 741 in data 29.06.2009 con la quale era stata richiesta alla Commissione Provinciale Espropri di CUNEO la determinazione delle indennità definitive di occupazione ed asservimento coattivo relative ai soli immobili i cui proprietari non avevano accettato le indennità offerte da SNAM (per il terreno di che trattasi l'indennizzo offerto alla "EUROM S.n.c." era di complessivi € 3.434,00).

Vista la Deliberazione della Commissione Provinciale Espropri di CUNEO n. 3 in data 14.12.2009, nonché la Deliberazione n. 2 in data 19.02.2010, con le quali erano state determinate le indennità definitive relative agli immobili sopraccitati interessati dal nuovo gasdotto SNAM "CHERASCO – CUNEO" (per il terreno di che trattasi l'indennizzo ammontava a complessivi € 15.500,00).

Dato atto che era stata a suo tempo notificata agli aventi diritto copia stralcio delle Deliberazioni della Commissione Provinciale Espropri di CUNEO n. 3/2009 e n. 2/2010.

Rilevato che, contro la Deliberazione della C.P.E. di CUNEO n. 3/2009 sopraccitata a suo tempo era stato proposto dalla Ditta "EUROM S.n.c." sopra generalizzata, Ricorso Giurisdizionale ex art. 54 D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. avanti la Corte di Appello di Torino.

Visto che la Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Torino, con Sentenza n. 1339 in data 30.05.2014, depositata in Cancelleria in data 26.06.2014, aveva "... determinato l'indennità spettante alla Ditta EUROM di AVALLE Francesco e CRAVERO Giovanni Battista S.n.c. in complessivi € 38.016,08...." ed aveva "... ordinato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della maggiore somma rispetto a quella di € 15.500,00 determinata in sede amministrativa oltre agli interessi legali, a decorrere dal 24.04.2008 alla data di versamento....".

In esecuzione della sopraccitata Sentenza della Corte d'Appello di Torino, SNAM Rete Gas S.p.A. ha effettuato - a favore della Ditta "EUROM S.n.c." sopra generalizzata - il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti (tramite la Ragioneria Territoriale dello Stato di CUNEO), della somma di € 25.494,02 - corrispondente alla differenza tra l'indennità stabilita giudizialmente per le aree in premessa indicate e quella definitiva determinata in via amministrativa dalla Commissione Provinciale Espropri - compresi gli interessi legali a decorrere dal 24.04.2008 al 31.10.2014, data entro la quale era previsto il deposito.

Rilevato che dal 01.01.2015, la Ditta "EUROM di AVALLE Francesco e CRAVERO Giovanni Battista S.n.c., C.F. e P. IVA 00601640048", con Sede Legale a Cervere (CN), Via Bra 17/A, ha mutato la propria denominazione sociale in "AURORA di AVALLE Francesco e CRAVERO Giovanni Battista S.n.c., con Sede Legale a Cervere (CN), Via Bra 17/A, C.F. e P. IVA 00601640048", come risulta anche dalla Visura Storica effettuata presso la Camera di Commercio di CUNEO in data 07.01.2015.

Visto il proprio provvedimento n. 177 in data 11.08.2015 con il quale è stata svincolata a favore della Ditta "AURORA s.n.c." sopra generalizzata la somma complessiva di € 25.494,02 - di cui al deposito amministrativo definitivo costituito in data 20.10.2014 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di CUNEO, n. nazionale 1246398, n. provinciale 102121 - quale indennità integrativa di occupazione ed asservimento (comprensiva degli interessi legali).

Rilevato che la sopraccitata Sentenza n. 1339/2014 aveva disposto il conteggio ed il versamento degli interessi legali solo sulla differenza tra l'indennità stabilita giudizialmente dalla Corte e quella determinata dalla Commissione Provinciale Espropri in quanto quest'ultima si supponeva fosse già stata versata alla Cassa Depositi e Prestiti.

Rilevato che, a causa del ricorso giurisdizionale proposto al termine del procedimento di occupazione ed asservimento coattivo di che trattasi dalla Ditta "AURORA s.n.c." sopra generalizzata, non sono mai stati versati alla Cassa Depositi e Prestiti né l'importo di € 3.434,00 (indennità provvisoria di occupazione ed asservimento) e neppure l'importo di € 15.500 (indennità definitiva stabilita dalla C.P.E. di Cuneo).

Ravvisata pertanto la necessità di determinare - in analogia a quanto stabilito nella sopraccitata Sentenza della Corte d'Appello di Torino sulla differenza tra l'indennità stabilita giudizialmente e quella determinata dalla C.P.E. di CUNEO - l'indennizzo per interessi legali sull'importo di € 15.500,00 dovuto da SNAM Rete Gas S.p.A. alla Ditta "AURORA S.n.c." sopra generalizzata e mai versato alla Cassa Depositi e Prestiti - dal 24.04.2008 (provvedimento occupazione) alla data prevista del pagamento.

Viste le tabelle dell'interesse legale, pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alle annualità dal 2008 al 2017.

Determinata in € 2.218,28 la somma complessiva dovuta da SNAM Rete Gas S.p.A. quale interesse legale sulle indennità provvisoria e definitiva di occupazione ed asservimento.

Determinata in € 17.718,28 la somma complessiva spettante alla Ditta "AURORA s.n.c." sopra generalizzata quale indennità amministrativa definitiva (comprensiva degli interessi legali pari a 2.218,28 €) per l'occupazione ed asservimento coattivo del terreno individuato al N.C.T. come parte del mappale n. 99 del Fg. 12 del Comune di CERVERE (CN), necessario alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto SNAM Rete Gas S.p.A. "CHERASCO - CUNEO".

Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, la Ditta "AURORA di AVALLE Francesco e CRAVERO Giovanni Battista S.n.c." con Sede Legale a Cervere (CN), Via Bra 17/A, C.F. e P. IVA 00601640048, deve ancora ricevere da SNAM Rete Gas S.p.A. la somma complessiva di € 17.718,28, quale indennità amministrativa definitiva (comprensiva degli interessi legali) che, a tutt'oggi, non è ancora stata versata alla Cassa Depositi e Prestiti.

Considerato che, dato il notevole lasso di tempo trascorso, occorra dare quanto prima completa attuazione alla Sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1339/2014.

Ravvisata pertanto la necessità di disporre con urgenza il pagamento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., della sopraccitata somma di € 17.718,28 a favore della Ditta "AURORA s.n.c." sopra generalizzata.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1 artt. 4 - 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 2 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il pagamento della somma di € 17.718,28, a favore della "AURORA s.n.c." in premessa generalizzata quale indennità amministrativa definitiva (comprensiva degli interessi legali).

Tale importo, che dovrà essere liquidato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, costituisce l'indennità dovuta alla Ditta sopraccitata in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1339/2014 citata in premessa, relativa all'occupazione temporanea ed all'asservimento dell'immobile di sua proprietà sito nel Comune di CERVERE (CN), necessario alla costruzione ed all'esercizio del nuovo gasdotto "CHERASCO – CUNEO".

ART. 2

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Marco PILETTA